

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AVERARDI, ARIOSTO, BARBERA, BARBARO, CAVEZZALI, DE GIUSEPPE e NOÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, è stata recentemente modificata ed integrata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046. Tale nuova legge, mentre aumenta il contributo diretto dovuto dagli ingegneri e dagli architetti da lire 48.000 a lire 144.000 annue e i contributi indiretti sui progetti dall'1 al 2 per mille del valore dell'opera, ha mantenuto inalterata la misura delle pensioni erogate dalla Cassa che raggiungono al massimo il valore di lire 50.000 mensili.

Il presente disegno di legge stabilisce in lire 150.000 mensili il minimo di pensione da corrisponderci agli ingegneri ed architetti che abbiano superato gli anni 65 ed in lire 200.000 mensili lo stesso minimo al compimento dei 70 anni di età del pensionato.

Tali pensioni sono di entità simile a quelle corrisposte da altre Casse di previdenza di professionisti autonomi, come ad esempio quella degli avvocati.

Per far fronte alle maggiori uscite della Cassa è previsto, nel disegno di legge, il

versamento di un contributo a carico del committente dell'1 per mille sull'importo di tutti i collaudi delle opere effettuati da ingegneri ed architetti, nonchè l'applicazione di marche da lire 3.000 (marche Leonardo) da apporsi sugli altri atti firmati dagli ingegneri ed architetti (perizie, piani urbanistici, arbitrati, certificati, eccetera).

Nel presente disegno è prevista anche la rappresentanza dei pensionati nel consiglio di amministrazione della Cassa e l'assicurazione malattie gratuita a quei pensionati che ne sono sprovvisti.

Il presente disegno di legge mira soprattutto a concedere una pensione dignitosa agli ingegneri ed architetti che, raggiunta un'età avanzata, non sono più in condizioni di lavorare, ma necessitano, invece, dei mezzi indispensabili per poter vivere gli ultimi anni di una vita spesa al servizio della tecnica, del progresso della scienza e della nazione.

I proponenti confidano che questo atto di giustizia riscuota l'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È soppresso il paragrafo *a)* del comma quarto dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Art. 2.

Per ogni collaudo eseguito da un ingegnere o architetto è dovuto dai committenti un contributo dell'1 per mille dell'importo netto delle opere collaudate, da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti. Il collaudatore deve accertarsi del versamento effettuato.

Art. 3.

Su tutti i certificati firmati da ingegneri ed architetti o su quelli rilasciati dagli Ordini professionali (escluso i certificati di iscrizione all'Ordine) è d'obbligo l'applicazione di una marca speciale detta « Leonardo » del valore di lire 3.000.

Nella liquidazione degli onorari professionali degli ingegneri e degli architetti è obbligo del committente di apporre sull'atto di quietanza una marca « Leonardo » per ogni 500.000 lire o frazione di importo della parcella.

Nelle stime redatte dagli ingegneri ed architetti dovranno applicarsi sull'elaborato marche « Leonardo » in ragione di una marca ogni 10 milioni di valore stimato o frazione.

L'applicazione delle marche è a carico del committente o richiedente.

In mancanza di marche l'importo corrispondente dovrà essere versato, con bollettini di conto corrente postale, direttamente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

La Cassa provvede ad organizzare a sue spese l'emissione delle marche e la relativa vendita anche in deroga a quanto disposto

dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modifiche.

La misura dell'aggio da corrispondersi a uffici e persone aventi l'incarico del prelevamento, custodia e vendita delle marche è fissato in ragione del 3 per cento.

Agli effetti delle leggi penali le marche « Leonardo » sono equiparate ai valori di bollo; esse devono essere annullate con timbro o inchiostro indelebile.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nel presente articolo si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche. Il contributo recuperato e la corrispondente penale vanno a beneficio della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti.

Gli uffici riceventi o quelli presso i quali vengono depositati gli atti soggetti a tassazione a norma della presente legge sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche ed hanno l'obbligo di segnalare agli Ordini professionali, per i provvedimenti di competenza, le inadempienze nell'applicazione dei contributi per marche « Leonardo » quando la responsabilità fa capo al professionista, nonchè di agevolare i controlli disposti dalla Cassa presso gli uffici medesimi a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Art. 4.

Le pensioni minime da corrispondersi agli ingegneri e architetti pensionati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti sono stabilite in lire 150.000 mensili al compimento del 65° anno e in lire 200.000 al compimento del 70° anno di età.

Gli ingegneri e architetti pensionati della Cassa, che godono di una pensione ridotta per effetto del godimento di altro trattamento previdenziale obbligatorio in corrispondenza dei minori versamenti contributivi versati alla Cassa, devono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge integrare il versamento già effettuato, pareggiandolo a quello dei liberi professionisti.

Art. 5.

Fanno parte di diritto e con uguali attribuzioni e poteri dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti nominati dal Comitato dei delegati della Cassa, in aggiunta ad essi, tre altri membri designati dall'Associazione nazionale pensionati ingegneri e architetti (ANPIA).

Art. 6.

Vengono considerati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, sia gli ingegneri ed architetti che versano i contributi diretti, sia gli ingegneri ed architetti che godono di pensione erogata loro dalla Cassa stessa.

Art. 7.

Gli ingegneri ed architetti pensionati della Cassa che non godono di altro trattamento di assistenza sanitaria beneficiano di cure ambulatoriali ed ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonchè degli accertamenti diagnostici di laboratorio e della fornitura dei prodotti farmaceutici, a totale carico della Cassa.

L'assistenza sanitaria di cui sopra è estesa anche ai familiari a carico dei pensionati, a termine di legge.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa sarà modificato adeguandolo a quanto disposto con la presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.